

Regolamento applicativo del Comitato e del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli

Il Regolamento applicativo del Comitato e del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli, approvato dalla Presidenza della CEI del 9 dicembre 2024, aggiorna quello del 23 marzo 2015 finora in vigore (cfr Notiziario CEI, 2-2015, pagg. 90-97) e fa seguito al Regolamento del Comitato del 30 marzo 2023 (cfr Notiziario CEI, 1-2023, pagg. 61-62).

Le modifiche del Regolamento applicativo entrano in vigore il 1° marzo 2025, come da decreto del Presidente della CEI del 28 febbraio 2025 (prot. n. 756/2025).

Si riportano di seguito:

- *il decreto di promulgazione delle modifiche del “Regolamento applicativo”;*
- *il testo del “Regolamento applicativo”.*

Promulgazione
delle modifiche del “Regolamento applicativo”

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. N. 756/2025

DECRETO

La Presidenza della CEI, nella sessione del 9 dicembre 2024, ha approvato le modifiche del “Regolamento applicativo” del *Comitato e del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli*.

Con il presente atto dispongo che le modifiche del “Regolamento applicativo” così come formulate nel testo allegato al presente decreto, entrino in vigore dal 1° marzo 2025 e siano quindi pubblicate nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 28 febbraio 2025

MATTEO MARIA Card. ZUPPI
Arcivescovo di Bologna
Presidente

“Regolamento applicativo”

PREAMBOLO

Ogni persona ha una piena dignità, oltre ogni barriera storica, culturale o religiosa e dunque ha una «dignità inviolabile... e nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza» [Papa Francesco, Lettera Enciclica *Fratelli tutti*, n. 213]. Questo principio del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti orienta tutta l'azione del Servizio e del Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli. Si tratta di un principio che la Chiesa ha sempre ribadito perché ogni essere umano è amato da Dio ed è a Sua immagine. “Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un unico comandamento” e “l'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro” (cfr Benedetto XVI, *Deus Caritas est*, n. 18 e n. 25 e *Intima Ecclesiae Natura*, Proemio). Da qui scaturisce l'impegno prioritario del Servizio e del Comitato direttamente a favore di coloro che sono più deboli e più poveri, i “piccoli” nel linguaggio biblico, che sono la carne viva di Cristo.

Il povero, se è presenza di Gesù, allora non può essere il semplice destinatario di una donazione, ma il protagonista di un cambiamento. Per questo motivo è importante dare priorità a interventi che puntano alla formazione e alla promozione, per offrire a ogni individuo e a ogni comunità, a partire proprio dai più esclusi, un'autentica formazione che genera e valorizza competenze ed è fondamentale a tutti i livelli, in un'ottica inclusiva.

Così chi è ai margini diventa il centro, capace di promuovere un coinvolgimento che parte dal cuore di tutti coloro che vivono intorno a lui e ai quali viene offerta la possibilità di diventare una vera comunità. I poveri possono diventare il lievito per una pasta che c'è già, che è la società spesso carente di quella giustizia, solidarietà, compassione e capacità di condividere che proprio i poveri potrebbero facilitare e restituire.

I concetti di “persona” e di “comunità” aiutano a perseguire uno sviluppo pienamente umano, perché parlano di “relazione” e non individualismo, di “inclusione” e non esclusione, di “dignità” unica e inviolabile e non di sfruttamento, di “libertà” e non di costrizione. Significativo in tale prospettiva è il richiamo contenuto nella legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo (cfr legge n. 125/2014, art. 2 «La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue... gli obiettivi fondamentali volti a: a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze...; b) tutelare e affermare i diritti umani...; c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione...»).

È chiaro che gli interventi sostenuti, di fronte alla complessità dei bisogni, non possono che essere dei segni, espressione di una Chiesa in uscita, attenta verso chi più soffre. Mentre si aiutano i più poveri a crescere nella loro dignità, si do-

vrebbe *in primis* essere lievito, costruire relazioni, promuovere una cultura dell'incontro e della carità, per coinvolgere e sensibilizzare le comunità cristiane, aiutandole a leggere le situazioni per farsene carico e favorendo la compartecipazione locale nell'attuazione dei progetti.

È dunque essenziale che le opere realizzate riescano ad essere fermento che anima, dando vita a processi di sviluppo sostenibile e accompagnamento in cui si valorizzano le capacità di tutti e, in un'ottica di sussidiarietà, si incoraggiano forme di sviluppo locale, nella prospettiva di uno sviluppo umano integrale che, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, mette al centro ogni persona come soggetto attivo della comunità, e la comunità come luogo di risorse autentiche e di necessaria partecipazione.

È di competenza della Segreteria Generale della CEI la verifica, in via continuativa, dei suddetti documenti.

ART. 1

Principi generali

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) assume come proprio l'impegno di promuovere lo sviluppo umano integrale, in un contesto di testimonianza evangelica e di solidarietà fra i popoli, valorizzando le iniziative delle Chiese locali.

Per la realizzazione degli interventi finalizzati a questo scopo e da finanziare con i fondi derivanti dall'otto per mille di cui all'Accordo di revisione del 1984 del Concordato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, alla legge n. 222/1985 e alla circolare n. 20/1990 del Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici, la CEI ha costituito un apposito Servizio (Ufficio della Segreteria Generale) e un Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (Servizio e Comitato).

ART. 2

Comitato

La composizione e le competenze del Comitato sono stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI.

Il Comitato esprime la propria valutazione circa l'approvazione totale o parziale del progetto o il suo respingimento in conformità al regolamento.

La decisione finale per ciascun progetto spetta alla Presidenza della CEI.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato, secondo il calendario e l'ordine del giorno stabiliti dal suo Presidente, si riunisce almeno sei volte all'anno.

Per la gestione ordinaria della propria attività il Comitato può dotarsi di orientamenti e di criteri in conformità al regolamento, utilizzando le migliori conoscenze in materia.

I membri del Comitato prestano il proprio servizio a titolo gratuito.

ART. 3
Servizio

Il Servizio intrattiene costanti relazioni con le Chiese locali e gli altri partner coinvolti nei progetti e in particolare:

- verifica la completezza della documentazione, elabora una propria valutazione e, completata la fase istruttoria, trasmette i progetti al Comitato;
- comunica le decisioni della Presidenza della CEI agli enti richiedenti (secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento);
- riscontra la completezza e la regolarità delle rendicontazioni parziali e di quella finale di ciascun progetto fino alla conclusione formale del progetto stesso;
- monitora l'andamento dei progetti ed effettua sopralluoghi, pianificati e coordinati dal Responsabile del Servizio;
- valuta e autorizza, nei limiti di cui all'articolo 12, 4° comma, eventuali richieste di variazione in corso d'opera, a condizione che restino inalterati gli obiettivi già approvati dalla Presidenza della CEI.

ART. 4
Paesi destinatari degli interventi

I Paesi destinatari degli interventi sono quelli previsti dall'articolo 48 della legge n. 222/1985, attualmente identificabili con i Paesi inseriti nella lista fornita dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (OCSE-DAC), quali percettori di aiuto pubblico allo sviluppo. Tale lista viene periodicamente aggiornata.

ART. 5
Enti richiedenti

Le Conferenze Episcopali dei Paesi destinatari degli interventi costituiscono i punti di riferimento di tutte le iniziative, indicando il quadro delle priorità locali, garantendo un'equa distribuzione delle risorse umane e finanziarie.

Gli enti che possono richiedere erogazioni a sostegno dei progetti di cui all'articolo 6 sono:

- le Conferenze Episcopali Nazionali e le diocesi dei Paesi di cui all'articolo 4, inclusi gli organismi con finalità sociali, sanitarie o caritative ad esse collegati in un rapporto funzionale e organico, riconosciuti dalla Conferenza Episcopale e/o dal Vescovo locale e giuridicamente costituiti;
- le Caritas nazionali e diocesane dei Paesi di cui all'articolo 4;
- le diocesi italiane impegnate con laici e/o presbiteri *fidei donum* in progetti di cooperazione tra le Chiese nei Paesi di cui all'articolo 4;
- gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto pontificio operanti nei Paesi di cui all'articolo 4.

Possono altresì richiedere erogazioni - previo specifico accreditamento da parte della Presidenza della CEI - altri enti di oggettiva affidabilità e rilevanti nella

cooperazione e nel volontariato internazionale, presenti nei Paesi di cui all'articolo 4, quali:

- gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto diocesano;
- le Associazioni e i Movimenti ecclesiali;
- le Organizzazioni della Società Civile (OSC) italiane, legalmente costituite in base alla normativa vigente e riconosciute dallo Stato italiano, che abbiano nello Statuto un esplicito riferimento alla cooperazione e al volontariato internazionale e che siano presentate dalle diocesi italiane dove hanno la sede legale;
- le Università degli Studi e gli Istituti di ricerca formalmente riconosciuti dalle Conferenze Episcopali Nazionali o ad esse collegati in un rapporto funzionale e organico.

L'accreditamento è conferito discrezionalmente dalla Presidenza della CEI dietro proposta del Servizio, ed è condizione indispensabile per poter presentare un progetto.

Sono da ritenersi già accreditati tutti gli enti che hanno concluso e rendicontato correttamente almeno due progetti finanziati dalla CEI nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti all'approvazione del presente regolamento: per questi enti l'accreditamento formale inizia con la data di approvazione del presente regolamento. Per le procedure di accreditamento si rinvia alle Linee guida.

ART. 6

Progetti finanziabili

Secondo gli orientamenti del Magistero Sociale della Chiesa e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 48 legge n. 222/1985, sono finanziabili i progetti caritativi che promuovono lo sviluppo umano integrale.

6.a – Priorità

Sono da ritenere prioritari i progetti che diano vita a processi comunitari di sviluppo sostenibile:

- nella lotta contro la miseria, che mirano direttamente alle comunità e alle persone che vivono in situazioni di povertà estrema, disabilità, emarginazione, alle persone rifugiate e/o sfollate, ai minori (es. progetti innovativi a favore di bambini di strada, malati, con disabilità, ecc.), alle persone vittime di violenza e/o discriminazione, incluse le minoranze etnico-religiose;
- nella formazione, in un'ottica inclusiva che miri a garantire l'accesso a opportunità formative da parte delle persone più povere, discriminate e svantaggiate.

6.b - Ambiti e obiettivi di carattere generale

A titolo indicativo possono essere presentati progetti volti a:

- combattere la fame incrementando la sicurezza alimentare, migliorando la nutrizione e promuovendo un'agricoltura sostenibile;
- assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, dall'alfabetizzazione di base alla formazione professionale, all'educazione degli adulti, alla formazione di formatori/educatori, nonché quella universitaria;

- proteggere la salute delle persone più povere garantendo servizi sanitari dignitosi per tutti e a tutte le età e promuovendo attività di prevenzione;
- assicurare l'accesso ad acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari;
- promuovere la dignità della donna, la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- assicurare l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
- agire a tutela dell'ambiente, anche in ottica di prevenzione, per combattere le conseguenze del cambiamento climatico;
- favorire lo sviluppo di società pacifiche e più inclusive con iniziative volte alla riconciliazione per contribuire alla gestione nonviolenta dei conflitti e alla promozione dell'impegno civile;
- sostenere le attività di comunicazione sociale;
- promuovere iniziative di impresa sociale sostenibile, che favoriscano un progresso duraturo ed inclusivo, con particolare attenzione alle fasce più escluse;
- promuovere e sostenere progetti di inclusione finanziaria e microcredito sociale e imprenditoriale.

6.c - Criteri generali

- I progetti devono essere a favore dei più poveri e meno tutelati;
- vanno garantiti l'animazione e il coinvolgimento della comunità: i progetti siano aperti alla partecipazione di quante più persone possibili, nella prospettiva della presa in carico e della valorizzazione dell'apporto e delle capacità di ciascuno;
- occorre mettere in rilievo come le singole attività per le quali si chiede un finanziamento si inseriscono in una progettualità complessiva in cui acquista particolare valore la compartecipazione sia della comunità locale che dell'ente richiedente;
- i progetti devono avere un taglio promozionale, pedagogico, di animazione e non puramente assistenzialistico;
- bisogna assicurare sobrietà, essenzialità, semplicità, adeguatezza ai bisogni effettivi;
- va considerato l'aspetto della sostenibilità in tutte le sue dimensioni;
- in un'ottica di sussidiarietà è preferibile il lavoro in rete da perseguire attraverso l'attivazione di relazioni e collaborazioni a partire dalla comunità ecclesiale locale, promuovendo anche l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, sinergie con enti e istituzioni;
- sono auspicabili azioni di advocacy/tutela dei diritti, tese a produrre cambiamenti nelle strutture e nei modelli economici, sociali e culturali, per contribuire alla costruzione di comunità più inclusive.

Non sono esclusi interventi post-emergenza finalizzati a riabilitazione e ricostruzione, soprattutto per le comunità più povere, anche per assicurare il “continuum” tra le diverse fasi, dall'emergenza allo sviluppo.

Non sono ammessi i progetti in ambito liturgico, catechistico, istituzionale (es. edificazione e/o ristrutturazione di chiese, seminari, canoniche, curie, conventi, ecc.).

Il Servizio vigila affinché non venga superato un ragionevole numero di progetti contemporaneamente finanziabili entro un medesimo territorio o presentati dallo stesso ente richiedente. Non è ammessa la presentazione di progetti da parte di enti che non siano direttamente impegnati nella loro realizzazione in loco.

ART. 7

Spese, riconosciute e non riconosciute, nell'ambito dei progetti finanziabili

Nell'ambito degli interventi finanziabili sono riconosciute le spese per la realizzazione dei progetti che corrispondono a quanto descritto nell'articolo 6.

Tra queste, in particolare, le seguenti tipologie di spesa:

- spese per la formazione. Sono ammesse spese per i formatori locali preventivate e ben specificate;
- costruzione e/o ristrutturazione. Sono ammesse strutture sobrie ed essenziali (per le quali è necessario fornire capitolato, planimetrie, rappresentazioni tridimensionali, e preventivi dettagliati dei costi così come indicato nel budget del progetto);
- equipaggiamento/strumentazione/attrezzature/utensili e arredi.

Sono ammesse spese essenziali:

- per acquisto di materiali, compresi eventuali mezzi di trasporto strettamente necessari allo svolgimento del progetto; i preventivi devono essere di fornitori locali con dettaglio dei costi e caratteristiche (possibilmente prodotti in loco);
- per prodotti farmaceutici e materiale sanitario strettamente necessario allo svolgimento del progetto;
- spese per la sostenibilità ambientale. Sono ammesse spese per l'acquisto e l'installazione di impianti e macchinari che garantiscano un minore impatto ambientale e utilizzino fonti di energia rinnovabili relativamente a progetti sociali, sanitari, educativi;
- acquisti fuori dal Paese di intervento del progetto. Sono ammessi acquisti (di attrezzature, macchinari, ecc.) o spese per competenze professionali esclusivamente qualora non fossero reperibili in loco o fossero disponibili in loco ad un costo molto più elevato;
- costi di gestione e spese per il personale. Sono ammesse, limitatamente alla durata del progetto, spese generali/amministrative e per il personale direttamente coinvolto, nelle attività previste dal progetto; le prestazioni devono essere preventivate con indicazione chiara della motivazione e della durata della presenza del personale; complessivamente i predetti costi non devono superare il 7% del costo totale per i progetti che non rientrano nei due ambiti prioritari di cui all'art. 6.a. Per questi ultimi la percentuale può essere anche superiore.

Nell'ambito dei progetti finanziabili non sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- costi riferibili a personale non proveniente da Paesi di cui all'articolo 4;
- attività previste nei Paesi non destinatari degli interventi (convegni, congressi, incontri, seminari e programmi di studio, ricerche, inchieste, servizi, consulenze, collaborazioni, etc.);

- preparazione e progettazione degli interventi;
- spese correnti per la gestione ordinaria di strutture esistenti;
- ogni ulteriore spesa riferibile ad attività correnti, ad eccezione di quelle strettamente indispensabili all'avvio del progetto.

Non saranno ritenute valide le spese, seppur attinenti al progetto e alle attività finanziate, effettuate in data precedente all'approvazione del progetto da parte della Presidenza della CEI.

ART. 8

Documentazione da presentare con il progetto

I progetti devono essere presentati al Servizio secondo quanto dettagliato nella Guida per la presentazione di un progetto.

Ogni progetto deve contenere la designazione, da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente, di una persona fisica di sua fiducia, che assume la funzione di responsabile operativo del progetto e che diviene l'interlocutore con il Servizio per la gestione amministrativa del progetto stesso.

ART. 9

Procedura per l'approvazione e il finanziamento dei progetti

Le procedure per la ricezione dei progetti, l'analisi, la verifica e l'eventuale approvazione e finanziamento degli stessi sono indicate nelle Linee guida predisposte dal Servizio.

Il Servizio trasmette gli esiti della valutazione dei progetti alla Presidenza della CEI per le decisioni finali che vengono poi comunicate dal Servizio agli enti richiedenti.

ART. 10

Approvazione del progetto e comunicazione all'ente richiedente

In caso di approvazione del progetto l'ente richiedente riceverà una lettera da parte del Servizio nella quale verranno precisate le modalità e le tranches di erogazione del finanziamento concesso con l'indicazione delle modalità di rendicontazione del contributo totale o parziale finalizzate all'autorizzazione dei finanziamenti successivi e/o della conclusione del progetto.

Dalla data di emissione della lettera del Servizio decorre la prima annualità e il progetto prende avvio.

Sarà inoltre indicato il termine per la presentazione del rendiconto finale. Qualora il progetto venga approvato solo parzialmente, l'ente richiedente riceverà una comunicazione da parte del Servizio con richiesta di espressa accettazione del finanziamento.

ART. 11
Erogazione del finanziamento

Completato quanto previsto all'articolo 10, il Servizio procede all'erogazione del finanziamento accordato mediante bonifico sul c/c bancario indicato nella domanda ed intestato all'ente richiedente. Non saranno effettuati erogazioni su c/c bancari intestati a persone fisiche.

Se l'erogazione avviene in più soluzioni, si procederà ai finanziamenti successivi solo dopo aver acquisito e verificato l'adeguatezza della rendicontazione di quella precedente (di cui all'articolo 12).

In caso di difficoltà che comportino ritardi nella rendicontazione, l'ente richiedente è tenuto ad inviare una comunicazione al Servizio per richiedere una proroga. Se, decorsi tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, il Servizio non riceve né comunicazioni né la rendicontazione della rata precedente, le rate successive non potranno essere erogate.

In nessun caso possono essere concessi contributi integrativi relativi a un progetto già approvato e finanziato.

ART. 12
Rendicontazione

Gli enti richiedenti devono fornire una rendicontazione completa e documentata delle spese sostenute per la realizzazione del progetto approvato.

Il responsabile operativo (cfr art. 8) trasmette al Servizio e per conoscenza al legale rappresentante dell'ente richiedente la suddetta rendicontazione, unitamente a una attestazione di veridicità, completezza e congruenza dei rendiconti, con assunzione di responsabilità civile e penale.

Nel caso di finanziamento in unica soluzione la rendicontazione deve essere fornita al termine del progetto, entro la scadenza prevista.

L'inizio dell'annualità coincide con la data della lettera di comunicazione dell'approvazione del progetto. Non saranno ritenute valide spese, seppur attinenti il progetto e le attività finanziate, effettuate in data precedente all'approvazione.

Nel caso di erogazioni in più rate la rendicontazione deve essere fornita nei termini previsti per ciascuna rata. Non si procede all'erogazione delle rate successive in mancanza della rendicontazione e della verifica relativamente alla rata precedente.

Ciascuna variazione che non incida sull'importo del progetto approvato dalla CEI deve essere preventivamente comunicata in via formale al Servizio il quale, dopo attenta verifica delle motivazioni e della documentazione presentata dall'ente, accoglie o rifiuta la variante richiesta.

Le rendicontazioni devono essere predisposte su modulistica fornita dal Servizio e ad esse deve essere allegata la documentazione relativa alle spese sostenute. Le modalità operative della rendicontazione sono illustrate nella Guida per la reportistica, predisposta dal Servizio. La documentazione in originale deve restare nella custodia dell'ente richiedente per almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione e deve essere messa a disposizione del Servizio a seguito di semplice richiesta.

ART. 13

Procedure di controllo del Servizio

Il Servizio, ricevuta la rendicontazione, provvederà alla verifica, coerentemente con la Guida per la reportistica e, se necessario, inviterà l'ente richiedente a produrre integrazioni di documentazione o a fornire chiarimenti sulla documentazione ricevuta. Effettuata la verifica, se positiva, predisporrà la documentazione necessaria per l'erogazione della rata successiva (se prevista); se negativa, comunicherà all'ente richiedente le incongruenze e le azioni che ritiene applicabili al caso (sospensione rata, richiesta di restituzione totale o parziale della rata, etc.).

ART. 14

Accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei progetti

La rigorosità imprescindibile nella rendicontazione deve integrarsi con il sostegno e l'accompagnamento fraterno, anche attraverso il regolare monitoraggio e la doverosa valutazione. A tal fine assumono rilievo anche i sopralluoghi predisposti dal Servizio di cui all'art. 3.

Pertanto le attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati sono qualificanti al fine di:

- fornire un aiuto reciproco ad essere fedeli all'impostazione iniziale del progetto;
- offrire utili strumenti per la selezione di attività efficaci e rispondenti ai fini del regolamento;
- garantire la massima trasparenza nell'uso delle risorse allocate (che meritano una particolare attenzione in quanto provenienti dai contribuenti italiani tramite il sistema dell'otto per mille).

Le Linee guida esplicitano le modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei progetti attraverso un sistema organico appositamente predisposto, contenente anche l'indicazione di eventuali spese riconoscibili.

ART. 15

Competenza della Presidenza e della Segreteria Generale della CEI

È di competenza della Presidenza della CEI l'approvazione del Regolamento applicativo, delle relative Linee guida e di ogni eventuale successiva modifica.

È di competenza della Segreteria Generale della CEI la verifica, in via continuativa, dei suddetti documenti.